CAMERA DEI DEPUTATI N. 2092-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

(RELATORE **QUARELLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

nella seduta dell'11 luglio 1951

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1952

I. — RAGIONE DELLA LEGGE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge n. 2092 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, fa sistema con quello sulla istituzione dell'E.N.I. – già approvato dalla Camera ed attualmente all'ordine del giorno del Senato con parere favorevole delle Commissioni permanenti competenti – e con quello sui metanodotti e gasdotti: insieme ad essi, tende a dare una disciplina organica, da tempo vivamente attesa, ad uno dei settori della vita economica italiana che ha acquistato, e più ancora andrà acquistando, una importanza sempre più rilevante per l'avvenire del Paese.

L'evolversi di talune situazioni ed il presentarsi di nuovi interessi avevano da tempo posto il problema di un ammodernamento e di una integrazione delle norme che disciplinavano la materia delle ricerche e coltivazioni di idrocarburi.

A tale esigenza altre e di assai maggiore rilievo si sono venute aggiungendo: l'importanza crescente del problema energetico nella vita delle nazioni moderne e nel campo delle integrazioni internazionali delle diverse economie, lo sviluppo tecnico delle ricerche e delle varie utilizzazioni industriali degli idrocarburi, il rapido incremento avutosi in Italia nei ritrovamenti di giacimenti, i nuovi rapporti venutisi a creare tra enti pubblici e privata iniziativa. Tali situazioni hanno ormai posto il problema di una vera e propria revisione di quella parte della legge 27 luglio 1927, n. 1443, che regolava, nel quadro di tutta la

materia mineraria, anche ciò che è oggetto del disegno di legge in esame.

Si poteva, a tal punto, essere tentati di puntare su una disciplina che, preoccupata di tutelare i nuovi e così rilevanti interessi pubblici, venisse a deprimere ed a sacrificare il vasto complesso di interessi privati che, laddove siano connessi con una iniziativa intraprendente e realizzatrice e siano coordinati alle esigenze della collettività, costituiscono un dato naturale e prezioso per il bene comune.

Il disegno di legge in esame ha saputo evitare tutto ciò, contemperando con l'equilibrio le diverse e concorrenti esigenze nell'intento di realizzare la più rapida e razionale utilizzazione delle nostre risorse energetiche.

II. — RICERCHE E COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI IN ITALIA

Sembra qui superfluo, a poche settimane di distanza dal dibattito svoltosi alla Camera in occasione della discussione sul disegno di legge dell'E.N.I., riferire di nuovo e per esteso i dati e le caratteristiche dell'attuale situazione italiana nel campo degli idrocarburi.

Sarà sufficiente indicare qui talune cifre riassuntive che consentono di individuare le linee essenziali di tale situazione, esaminando – invece – più attentamente i dati relativi ai permessi ed alle concessioni.

La produzione di idrocarburi in Italia ha raggiunto, in questo scorcio del 1952, le seguenti cifre:

a) *metano*:

A. G. I. P.: produzione potenziale giornaliera di metano m³ 11.000.000, rapportata ad anno m³ oltre 3 miliardi.

A tale produzione potenziale concorrono in parte notevole i pozzi messi in attività in tempi recenti; eccone i dati principali:

Caviaga	m³	2,3 milioni
Cornegliano	m³	700.000
Ripalta	m³	2 milioni
Cortemaggiore . . .	m³	3,5 milioni
Bordolano	m³	1 milione
Correggio	m³	1 milione
Ravenna	m³	0,5 milioni

Aziende private: produzione giornaliera m³ 0,8-1 milione, annua m³ 240-300 milioni.

b) *idrocarburi liquidi* (produzione annua):

A. G. I. P.: Tonnellate 90.000 greggio, di cui 80.000 estraibili dal gas di Cortemaggiore (40.000 benzina pregiata, 40.000 butano, propano, petrolio e gasolio).

Negli anni precedenti, i dati di produzione furono i seguenti, limitatamente al periodo post-bellico:

a) Idrocarburi gasosi:

1946	m³	64,1 milioni
1947	m³	93 milioni
1948	m³	120,4 milioni
1949	m³	253 milioni
1950	m³	521,5 milioni
1951	m³	971,3 milioni

b) Idrocarburi liquidi:

1946	Tonn.	2.653
1947	»	2.841
1948	»	2.554
1949	»	3.630
1950	»	5.078
1951	»	17.075

Ove si ponga mente che tale eccezionale progresso – che consente già oggi all'economia italiana di risparmiare una nave di carbone al giorno per tonnellate 6.000 da da 7.500 calorie e ingenti quantitativi annui di carburante, di fertilizzanti, ecc., prima importati dall'estero – è dovuto quasi esclusivamente alle aziende pubbliche ed in particolare all'A. G. I. P., non si potrà non convenire sulla efficacia e sulla convenienza che hanno caratterizzato in questo campo l'iniziativa dello Stato.

Dinanzi a queste cifre e situazioni diminuiscono le istanze, già levatesi da più parti, a che le aziende di Stato siano considerate, anche ai fini del presente disegno di legge, sullo stesso piano delle altre iniziative private; e ciò va detto soprattutto in questo momento, in cui dal centro-meridione si richiede insistentemente una vasta serie di interventi per ricerche ed indagini che, data la imponenza dello sforzo e l'aleatorietà di iniziative in zone relativamente indiziate, potranno essere attuate dallo Stato più facilmente che da altri, correlativamente agli studi del piano nazionale di costruzione di metanodotti ed ai nuovi programmi nel campo delle forze endogene.

Le più recenti campagne geofisiche nel centro-sud, condotte soprattutto col metodo sismico a riflessione, hanno portato a riconoscere l'esistenza di alcune strutture profonde nelle Marche (a *Morravalle*, con un sondaggio spinto fino a metri 2434 senza

incontrare mineralizzazione; a *Rapognano*, con 2 sondaggi, di metri 2500 e 1931 rispettivamente, di cui solo il primo è risultato positivo; a *Porto San Giorgio* con un sondaggio di metri 825), in Lucania (a *Gaudiano*, in provincia di Potenza, con un sondaggio di metri 1343), nella *Valle Latina* (a Ceprano, provincia di Frosinone, verrà effettuato un sondaggio esplorativo), ma, ad eccezione del pozzo di Rapognano sopra citato, assai incerte sono tuttora le previsioni che possono farsi. Lungo pertanto è il cammino che resta da compiere, mentre premono tante necessità.

Negli anni 1950, 1951 e 1952 l'A. G. I. P. ha compiuto in tali zone le attività di prospezione geofisica qui di seguito indicate:

ZONA	RILIEVI	Numero profili	Numero stazioni	Area o metri perforati
Fossa Bradanica	Elettrici	43	..	..
	Tellurici	..	581	Km. 580
	Sismici	598	587	m. 13.813 (perforati in lunghezza).
Marche	Elettrici	10	..	..
	Tellurici	..	63	Km. 37
	Sismici a. r.	2.035	2.002	m. 49.576
Valle Latina	Gravimetrici	..	740	Km. 2.500
	Sismici a. r.	91	91	m. 1.869

A meglio documentare l'impegno della pubblica iniziativa, sempre nel centro-sud, varrà anche il seguente prospetto delle perforazioni eseguite dall'A. G. I. P. a tutto il 1945:

Regioni	Esplorazioni	Coltivazioni	Totale
Toscana	1	—	1
Marche	5	—	5
Abruzzi	9	23	32
Lazio	3	26	29
Campania	10	—	10
Lucania	11	44	55
Sicilia	9	11	20
	48	104	152

A tutt'oggi i lavori di rilevamento geologico eseguiti dall'A. G. I. P. nell'Italia centrale, meridionale ed in Sicilia possono essere così riepilogati:

Regioni			Area rilevata in kmq.
Marche	31	130	1.000
Toscana	17	35	1.900
Umbria	8	8	—
Abruzzi	89	217	350
Lazio	42	117	350
Campania	60	100	200
Puglie	4	10	300
Lucania	23	203	1.000
Calabria	10	20	1.000
Sicilia	8	161	5.500
	292	901	11.600

Le zone di ricerche di maggior interesse sembrano comunque, in questo momento, le seguenti:

a) le serie flyschioidi dell'Appennino meridionale;

b) le strutture mesozoiche delle Marche;

c) i calcari mesozoici dell'Italia centro-meridionale;

d) i calcari miocenici del Lazio e dell'Abruzzo;

e) i bacini retro e intro-appenninici (pianure costiere tirreniche e depressioni intra-appenniniche);

f) diverse zone della Sicilia.

Dinnanzi a così vasto piano di azione, se occorre riconoscere la necessità di provocare collaborazioni da parte dell'iniziativa privata, bisogna ugualmente convenire che non è possibile prescindere, anche per le considerazioni sopra fatte, da un intervento dello Stato.

Si è ritenuto ricordare tali dati, essendo essi assai meno noti rispetto a quelli relativi all'Italia settentrionale, ripetutamente ricordati in occasione del citato dibattito sull'E. N. I.

Conviene ora passare a considerare l'attuale situazione per quanto si attiene ai permessi di ricerca ed alle coltivazioni. Non può, a tal punto, non essere rilevato il sostanziale blocco intervenuto dal 1946 in poi nella concessione di nuovi permessi; se si eccettui il regime di monopolio esteso, ieri di fatto ed oggi di diritto, alla Valle Padana, le conseguenze che si sono avute nelle altre zone vanno peraltro considerate come relative, dati i molti altri motivi di incertezze che sussistevano e che hanno scoraggiato potenziali iniziative.

Ecco, tuttavia, la situazione al 31 ottobre 1952 delle aree assegnate in concessione o permesso di ricerca per idrocarburi nel territorio della Repubblica.

ZONA	TIPO DI ENTE	Numero permessi	Numero concessioni	Ha. estensione	TOTALE	STATO DI ATTIVITÀ			
						I	G	Pf	P. prod.
Italia settentrionale	Azienda di Stato	39	3	236.558	647.581	61.205	300.907	48.678	243.980
	Imprese private	295	33	411.023					
Italia centro-sud e isole	Azienda di Stato	6	2	600.020	2.157.426	41.275	1.674.529	378,826	62.796
	Imprese private	138	2	1.557.406					

N. B. — I = inattivo; G = rilievi geologici e geofisici; Pf = pozzi effettuati; P. prod. = pozzi produttivi.

Il dettaglio, per singoli distretti minerari, è il seguente:

ITALIA SETTENTRIONALE.

DISTRETTO	TIPO DI AZIENDA	CONCESSIONI	PERMESSI	ESTENSIONE Ha.	TOTALE Ha.
Trento	Azienda di Stato	..	..	..	..
	Imprese private	..	2	982	982
Torino	Aziende di Stato	..	..	..	..
	Imprese private	..	2	2.680	2.680
Bergamo	Aziende di Stato	..	1	65.681	
	Imprese private	..	..	..	65.681
Milano	Aziende di Stato	..	2	13.427	
	Imprese private	..	4	3.559	16.986
Padova	Aziende di Stato	..	16	30.466	
	Imprese private	15	203	183.562	214.028
Bologna	Aziende di Stato	3	20	126.984	
	Imprese private	18	79	208.294	335.278
Carrara	Aziende di Stato	..	..	..	
	Imprese private	..	5	11.946	11.946

ITALIA CENTRO-SUD E ISOLE.

DISTRETTO	TIPO DI AZIENDA	CONCESSIONI	PERMESSI	ESTENSIONE Ha.	TOTALE Ha.
Firenze	Aziende di Stato	..	..	..	..
	Imprese private	1	25	131.110	131.110
Grosseto	Aziende di Stato	..	..	..	..
	Imprese private	..	2	19.950	19.950
Roma	Aziende di Stato	2	2	36.960	..
	Imprese private	1	17	385.501	422.461
Napoli	Aziende di Stato	..	4	563.060	..
	Imprese private	..	83	655.726	1.218.786
Caltanissetta	Imprese private	..	11	365.119	365.119

Dai dati sopra riportati, e da altri che qui si omettono per brevità, si possono trarre alcune considerazioni:

1°) si è molto insistito sulla politica di eccezionale favore usato dallo Stato nei confronti dell'A. G. I. P. in materia di rilascio di permessi o concessioni: occorre tuttavia considerare che il totale delle aree di cui l'Azienda gode attualmente in qualità di permissionaria o concessionaria è di complessivi ettari 836.578 e che già negli anni 1927-1944 le erano stati accordati permessi per ettari 615.074 (1);

2°) le aree in cui esistono pozzi produttivi o in cui si sono eseguite perforazioni sono in numero notevole nell'Italia settentrionale e invece sono presso che inesistenti nel centro-sud;

3°) i permessi di ricerca accordati per un'area inferiore ai 50.000 ettari sono relativamente pochi e più precisamente 8 (2);

4°) nessuna impresa o gruppo di imprese, distinte ma soggette ad uno stesso controllo, fruisce di oltre 300.000 ettari in tutto il territorio dello Stato, ad eccezione dell'A. G. I. P. che, come già si vide, gode di permessi o concessioni per ettari 836.578;

5°) oltre all'A. G. I. P., fruiscono invece di aree superiori ai 150.000 ettari, in una stessa regione, le seguenti imprese o società:

S. A. M. E. T. di Napoli: ettari 228.108 per la massima parte in Campania;

Montecatini di Milano: ettari 151.308, in Calabria;

6°) le concentrazioni di permessi e concessioni interessanti aree molto estese si ri-

(1) PERMESSI ATTUALMENTE VIGENTI O IN CORSO DI PROROGA ACCORDATI ALL'A. G. I. P. NEL PERIODO 1927-1944

DISTRETTO MINERARIO	1927		1928		1929		1933		1935		1936		1939		TOTALE	
	N.	Ha.	N.	Ha.	N.	Ha.	N.	Ha.	N.	Ha.	N.	Ha.	N.	Ha.	N.	Ha.
Bologna	..	..	2	7.971	1	7.800	2	33.884	..	..	..	..	1	9.500	6	59.155
Milano	1	1.359	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1.359
Napoli	..	..	..	..	..	..	1	3.560	1	301.000	1	250.000	..	..	3	554.560
Totale . .	1	1.359	2	7.971	1	7.800	3	37.444	1	301.000	1	250.000	1	9.500	10	615.074

(2)

DISTRETTO	PROVINCIA	Titolare del permesso o concessione	Numero permessi o concessioni	Estenzione (Ettari)
Bergamo	Milano e Cremona . . .	A. G. I. P.	1	65.681
Bologna	Macerata, Ascoli Piceno e Teramo	Società American International Fuel	1	105.200
Roma	Latina	Società Terni	1	84.947
	Teramo, Pescara, Chieti.	International Fuel . . .	1	112.460
	Pescara e Chieti	S. I. N.	1	54.425
	Chieti	Ente nazionale Metano .	..	90.400
Napoli	Bari, Foggia, Potenza .	A. G. I. P.	..	551.000
	Foggia	Società per azioni Terra Apuliae	..	149.500

feriscono soprattutto alle seguenti società o imprese:

a) *italiane:* oltre all'A. G. I. P. (ettari 836.578) e all'Ente nazionale Metano (ettari 143.000) ed alle citate S. A. M. E. T. (ettari 228.108) e Montecatini (ettari 151.308), abbiamo la Società Terra Apuliae (ettari 149.500), la S. I. N. di Firenze (ettari 96.000), la S. P. I. (ettari 63.000), ecc.

b) *estere:* l'American International Fuel Co. (ettari 211.454), la Mediterranean Oil Co. (ettari 88.622), la D'Arcy Exploration Co. London (ettari 80.976), la Società Mac Millan Petroleum Corporation (ettari 11.985).

III. — I CRITERI INFORMATORI

Il disegno di legge, rivolto a disciplinare i nuovi aspetti di così complessa materia, estende la sua efficacia ai soli casi in cui si sono effettivamente venute a creare nuove situazioni.

Pertanto, le coltivazioni su superficî inferiori ai 3.000 ettari restano regolate in modo esclusivo dalla citata legge mineraria generale 29 luglio 1927, n. 1443.

Tutti i giacimenti, invece, che, per le loro stesse dimensioni, rivestono una importanza che ha rilievo nel quadro dei problemi fin qui illustrati, sono disciplinati dalle nuove norme, che si allontanano dalla legge precedente soprattutto per i seguenti criterî:

1°) tendenza a ridurre la discrezionalità delle autorità amministrative, favorendo un regime di maggiore garanzia dei diritti e delle aspettative dei permissionarî e dei concessionarî;

2°) stimolo ad un più intenso ritmo di ricerche, determinando il massimo concorso possibile di imprese tecnicamente e finanziariamente preparate, in sana emulazione fra di loro, in modo da favorire quelle più efficienti e di scoraggiare le iniziative volte solo all'accaparramento di zone o ad ostacolare l'iniziativa di altre imprese;

3°) coordinamento, anche attraverso sistematici piani di lavoro, dell'iniziativa privata, di cui si promuove la collaborazione, con i nuovi interessi della collettività nel campo energetico in genere ed in quello degli idrocarburi in particolare, con speciale riguardo ai problemi posti dalla esistenza dell'E.N.I., come Ente monopolistico di Stato nella Valle Padana e come strumento di una politica di diretto intervento statale su tutto il territorio nazionale;

4°) adeguamento delle norme in materia di concessione, con speciale riferimento alla sovrapponibilità dei diritti minerarî a mezzo di concessioni diverse a seconda della profondità.

I criterî, così sommariamente esposti, meritano una sia pur breve disamina: va tuttavia detto che la commissione dei nove ha ritenuto l'insieme delle nuove norme utili, salvo taluni emendamenti, ad esercitare quello stimolo delle imprese e quella solidarietà tra iniziativa pubblica e privata da cui solo potrà derivare il migliore risultato per la collettività.

* * *

I. — L'attenuazione delle facoltà discrezionali della pubblica amministrazione caratterizza un'ampia serie di norme, volte, da un lato, a disciplinare in modo tassativo talune materie, e, dall'altro, a riconoscere positivamente il sorgere delle legittime aspettative di chi ha operato nell'ambito delle aree di cui aveva il godimento.

Così, per quanto concerne i permessi di ricerca, si ha una precisa determinazione di termini: la durata è di 3 anni, con diritto a due successive proroghe biennali, « se il permissionario ha eseguito la parte del programma relativa al periodo anteriore ed ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dal permesso. Se abbia scoperto un giacimento che gli sia dato in concessione, egli ha diritto a una ulteriore proroga del permesso per le aree residue, ma la proroga può essere accordata soltanto per un periodo che, sommato a quello trascorso dall'inizio del permesso, non dia a questo una durata complessiva superiore a dodici anni ».

Il permissionario è, quindi, da un lato, nella possibilità di continuare le proprie ricerche palesatesi promettenti per i risultati conseguiti, e, dall'altro, vede limitata in modo preciso la sua attività di ricerca ad evitare che la fase di permesso venga eccessivamente prolungata.

Il giudizio discrezionale dell'amministrazione, da cui dipendeva anteriormente l'ulteriore vita del permesso, si esercita qui solo nel momento in cui si accorda il permesso: in tale momento l'amministrazione approva il programma tecnico e finanziario della ricerca, comprendendovi le diverse lavorazioni (prospezioni ed esplorazioni meccaniche) e l'indicazione della spesa minima che dovrà essere sostenuta per l'esecuzione dei lavori (articolo 2).

Nello stesso momento in cui si esercita pienamente la facoltà discrezionale dell'am-

ministrazione, il permissionario si trova posto dinnanzi ad una situazione certa, senza dubbî su tutto l'indirizzo che alla ricerca intende imprimere l'amministrazione.

Anche in materia di termini per l'inizio dei lavori di ricerca (articolo 6), le facoltà dell'amministrazione sono vincolate da precisi limiti legali: per l'inizio dei lavori di prospezione non possono essere posti termini superiori a 6 mesi dalla comunicazione del permesso, e per l'inizio dei lavori termini superiori a diciotto mesi dall'inizio della prospezione.

Un caso tuttavia più evidente di questa sostituzione della certezza delle aspettative di chi opera in questo campo, alla indeterminatezza che derivava precedentemente dalle estese facoltà discrezionali della pubblica amministrazione, si ha nel vero e proprio « diritto del permissionario, che abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso, alla concessione del giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi che abbia scoperto durante la ricerca », (articolo 12).

E, aggiunge lo stesso articolo 12, le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono quelle stesse « stabilite dal permesso di ricerca », sia pure determinato dopo aver sentito il Consiglio Superiore delle miniere.

Secondo la legge mineraria generale, i risultati, anche positivi, delle ricerche, davano diritto soltanto ad un premio.

Come ben si vede, si è cercato con ciò di dare ai ricercatori la garanzia più desiderata e ciò non potrà che facilitare lo sviluppo delle iniziative in questo settore così aleatorio e incoraggiare l'afflusso in esso degli ingenti mezzi finanziari che l'attività di ricerca richiede.

Anche i termini di durata (20 anni) e le modalità delle proroghe (vedasi articolo 13) sono esattamente determinati, in connessione con i programmi di coltivazione e le esigenze finanziarie relative agli ammortamenti dei cospicui capitali richiesti.

Anche per quanto concerne i canoni dovuti dal concessionario allo Stato, il disegno di legge si è preoccupato di fissare, per quanto possibile, delle misure e dei criteri definiti: accanto ad un diritto fisso di lire 1.000 per ettaro, si ha una partecipazione dello Stato ai risultati della coltivazione a mezzo di un canone annuo commisurato all'effettiva produzione ed al prezzo di mercato del prodotto (articolo 16).

Il canone sostituisce la precedente partecipazione agli utili, prevista dalla legge mineraria, rilevatasi troppo macchinosa e meno consona all'interesse dello Stato.

Tale canone potrà essere determinato al momento del rilascio del permesso o, ove non sia possibile determinarlo in tale momento, nell'atto di concessione.

Anche per la decadenza dal diritto alla concessione ed al permesso, il disegno di legge indica in modo tassativo (articolo 24) i sette casi in cui il permissionario od il concessionario possono incorrervi.

Dal nascere fino all'estinzione, aspettative e diritti dei permissionari e dei concessionari hanno, quindi, assicurate garanzie e stabilità assai superiori a quelle determinate dalla legge mineraria.

Gli apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione sono stati limitati, quanto più era possibile, compatibilmente con esigenze tecniche o giuridiche, in una valutazione volta a considerare le garanzie all'iniziativa privata come un fatto equitativo e un positivo concorso al massimo incremento di un settore così vitale per l'economia italiana.

II. — Lo stimolo all'iniziativa privata, non può essere evidentemente considerato solo su un piano di singole posizioni.

È interesse dello Stato che, nelle aree in cui esso ritiene di non poter agire in esclusiva, siano molte le imprese efficienti che intervengono e ingenti gli afflussi di capitale; agevolare le più efficienti e scoraggiare quelle rivelatesi improduttive costituisce, poi, un altro aspetto di una sana politica di contemperamento dell'interesse pubblico e della iniziativa privata.

A tale fine, il disegno di legge contiene tutta una serie di norme, di cui ecco le principali:

una prima norma fissa il limite di 50.000 ettari (articolo 3, primo comma), all'area che può essere compresa in un particolare permesso: come abbiamo visto, i permessi di area superiore a tale limite sono attualmente una eccezione, ad evidente conferma di una politica prudente condotta anche per l'addietro in questo settore.

Negli anni più a noi vicini le richieste di grandi estensioni si sono fatte tuttavia più insistenti e resta comunque indiscutibile l'opportunità di determinare con legge un principio volto a difendere la stessa iniziativa privata dai monopoli dei grandi complessi e dagli inevitabili tentativi di accaparramento dei gruppi maggiori.

Ordinata allo stesso scopo è la norma (articolo 3, secondo comma) che dispone

che più permessi di ricerca non possono essere accordati ad uno stesso imprenditore quando l'area complessiva risulti superiore ai 300.000 ettari in tutto il territorio dello Stato ed ai 150.000 ettari in una stessa regione.

Il disegno di legge considera come una unica organizzazione economica quella che si riferisce a più imprese o società soggette ad uno stesso controllo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2359, secondo comma, del Codice civile.

Già vedemmo come solo due società (la S. A. M. E. T. e la Montecatini) superino il limite di 150.000 ettari per regione, mentre nessuna, ad eccezione dell'Azienda di Stato, superi i 300.000 ettari nel territorio nazionale.

Altra norma intesa a favorire un maggior numero di iniziative ed a combattere eventuali monopoli di aree utili, si ha all'articolo 4; è in esso stabilito che la configurazione e le dimensioni dell'area di ricerca debbono rispondere a criteri di razionalità e che la larghezza minima dell'area non può essere inferiore ad un quinto della sua maggiore larghezza, secondo la normale configurazione strutturale dei giacimenti.

Anche nelle legislazioni straniere più recenti, per le superfici delle aree in concessione sono previste configurazioni rettangolari.

Altre norme tendono a combattere eventuali tentativi di accaparramento di aree indiziate in danno di iniziative altrui, a scoraggiare i ricercatori poco dinamici od a incoraggiare le riduzioni spontanee delle aree, a stimolare comunque la più rapida valorizzazione delle risorse del Paese.

Si ha così, all'articolo 10, il principio della riduzione automatica del 25 per cento dell'area di ricerca alla scadenza del primo periodo del permesso e del 25 per cento dell'area residua alla scadenza della prima proroga; l'articolo 8 pone il principio dell'aumento graduale del canone annuo dovuto allo Stato dal permissionario, il quale è così indotto a diminuire volontariamente l'area accordatagli per ottenere la riduzione del canone; gli articoli 9 e 18 consentono, al contrario di quanto disposto dalla legge mineraria, la rinuncia parziale dell'area della ricerca da parte del permissionario o del concessionario, a condizione che si tratti di superfici contigue non inferiori ai cento ettari.

III. — Le nuove esigenze tecniche e, soprattutto, l'esistenza e la posizione determinante assunta dall'Azienda di Stato, hanno ispirato un terzo gruppo di norme.

La subordinazione del rilascio dei permessi all'approvazione di specifici programmi tecnici e finanziari, con precise indicazioni, come vedemmo, sia dei tipi di lavorazione che delle spese minime e dei programmi di finanziamento (articolo 2), unitamente ad altre specifiche condizioni atte a rendere massimamente efficienti le iniziative e razionali le opere, corrispondono ad evidenti esigenze connesse con l'evolversi e l'ampliarsi del settore degli idrocarburi.

I componenti la commissione dei 9 hanno lungamente esaminato i problemi derivanti dall'esistenza dell'A.G.I.P. e, ancor più, dalla prevista istituzione dell'E.N.I..

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, secondo il quale non si applicano all'E.N.I. le disposizioni che fissano i citati limiti di superficie di 50.000 ettari per un singolo permesso; di 150.000 ettari nell'ambito di una stessa regione e di 300.000 ettari per tutto il territorio dello Stato, rappresenta la formulazione conclusiva di tale dibattito.

Era sembrato a taluni dei commissari che, in un orientamento inteso a massimamente stimolare la molteplicità dei concorsi, dovesse porsi anche l'E.N.I. sullo stesso piano delle ditte private; altri, di diverso avviso, sostenevano l'opportunità che l'azienda di Stato fosse posta in assai diversa posizione, con un diritto di prelazione, da esercitarsi entro un determinato termine, su tutte le richieste di permessi di ricerca; ritenevano questi ultimi valida la considerazione che i massicci investimenti richiesti dal settore non potrebbero provenire in definitiva che da capitale pubblico, pervenuto per il tramite delle banche in mani di privati per le loro attività mosse non di rado, in questo campo, da intenti speculativi, e difendevano come esigenza primaria quella di ricondurre quanto più possibile le fonti di energia sotto il controllo dello Stato.

Prevalsero, tuttavia, considerazioni più consone ai criteri di massima cui il disegno di legge si ispirava ed in sostanza conformi a quelli già fatti propri dalla Camera in occasione della discussione sull'E.N.I.: in particolare, risultavano in contrasto con questi ultimi sia le une che le altre considerazioni sopra riportate, avendo, come è noto, tale disegno di legge, riconosciuto la convenienza di limitare l'« esclusiva » dell'Ente di Stato alla Valle Padana, lasciando il rimanente del territorio nazionale aperto ad un regime di libera iniziativa, temperato dalla necessità di favorire l'intervento dello Stato in tutte le ampie aree in cui più improbabile o meno effi-

ciente poteva prevedersi l'azione della iniziativa privata.

La Commissione convenne pertanto sulla formula del citato emendamento aggiuntivo all'articolo 3, che contempera equamente l'iniziativa pubblica e quella privata, ugualmente sottoposte a date condizioni e all'elaborazione di precisi progammi, nel quadro di una massima certezza dei diritti di tutte le imprese coltivatrici, in uno sforzo razionale ed organico inteso a promuovere il maggior bene comune.

IV. — La sovrapponibilità dei diritti minerarî per le stesse sostanze e su una stessa area, già esclusa dalla vigente legge mineraria (articolo 23), è una conseguenza dei progressi della scienza e della tecnica moderna applicate agli idrocarburi.

Esse hanno consentito – in relazione alla individuazione di riserve e di giacimenti indipendenti a quote differenti – di prevedere la possibilità di concedere più permessi di ricerca e più concessioni su una stessa area ed a profondità diverse, allo scopo di rendere disponibili alla coltivazione giacimenti meno superficiali. Sono noti, al riguardo, gli eccezionali ritrovamenti, verificatisi negli Stati Uniti, di giacimenti sottostanti ad altri da tempo abbandonati perché già sfruttati o ritenuti improduttivi.

La norma è senz'altro opportuna.

* * *

Nel disegno di legge è posta anche una norma di portata molto generale, (articolo 2, comma 2°) per il regolamento dei danni che possono derivare a terzi dai lavori di ricerca e di coltivazione, con speciale riguardo ai danni in agricoltura.

Taluni dei commissarî, e tra essi il relatore, furono d'avviso, data l'importanza della materia e l'ampiezza degli interessi generali e particolari da tutelare, che fosse inserito nel disegno di legge un apposito capo dal titolo: « Disposizioni destinate ad evitare danni alla agricoltura », ma la maggioranza della Commissione ritenne inopportuno inserire una siffatta esplicita disciplina della materia, nella quale avrebbero dovuto essere necessariamente comprese norme di carattere essenzialmente regolamentare.

Fu pertanto deciso di confermare il principio, così come venne dichiarato nel testo originario, rinviando ad un ordine del giorno i criteri che dovrebbero informare l'elaborazione di eventuali norme regolamentari o comunque atte a disciplinare la materia.

Il problema ha, attualmente, una grande importanza per ampie zone del Polesine e per talune zone della Valle Padana in genere, ma potrà intuitivamente avere importanza anche per altre zone di ricerca e coltivazione.

Nel Polesine, come è noto, sono ubicati moltissimi pozzi minori, di tipo quasi artigianale, la cui costruzione risale spesso al primo periodo, spesso empirico, di ricerche metanifere nella Valle Padana: tali pozzi, anche per la limitata capacità di produzione e per la bassa pressione del gas, danno un reddito assai limitato, che ha ostacolato il graduale apprestamento di quei mezzi ed accorgimenti tecnici in vario modo richiesti per una attività che può arrecare facilmente danni ai terzi.

Ciò va detto nei riguardi dell'agricoltura, soprattutto in considerazione della configurazione della zona, caratterizzata da una vasta e capillare canalizzazione.

Le acque salmastre refluite dai pozzi, ed immesse finora in modo non adeguatamente controllato in tale rete di canali di scolo e di irrigazione, presentano un grado di salinità notevole e crescente, in grado di provocare gravi danni alle forme vegetali, isteriliscono il terreno per il lento progressivo accumulo di sali nella sua massa, rendono venefiche le acque di irrigazione e salificano le acque dei pozzi che possono divenire improprie alle stesse esigenze del bestiame.

In taluni casi è stata pregiudicata l'irrigazione dei terreni e l'attuazione di piani predisposti dai Consorzi di bonifica.

L'unica norma, contenuta nell'articolo 22, comma 2° del disegno di legge (per cui « le opere destinate ad evitare danni all'agricoltura sono disposte dal Ministero per l'industria e per il commercio, sentito l'Ispettorato agrario compartimentale competente »), diretta a tutelare gli interessi della produzione agricola, non appare del tutto idonea rispetto a tal fine in quanto non prescrive che le opere cautelative debbono essere eseguite in connessione con i lavori di prospezione o di coltivazione, con la conseguenza che le opere dirette ad evitare il danno saranno successive al verificarsi di questo, che è un effetto connesso con i lavori di prospezione e coltivazione.

Tale norma non si applica inoltre alle concessioni inferiori ai 3000 ettari (vedasi articolo 1 del disegno di legge), con notevoli pregiudizi, sia perché una notevole parte delle concessioni finora accordate sono inferiori ai 3000 ettari e sia perché queste sono largamente disseminate nel territorio del Delta Padano.

Per quanto la materia non sia di facile disciplina, tuttavia si ritiene che potranno essere prescritte nelle forme opportune alcune misure cautelative atte ad eliminare il pericolo dei danni menzionati e tali da non apportare pregiudizio all'industria metanifera, nello intento, unanimemente condiviso dalla Commissione, di raggiungere il coordinamento degli interessi industriali con quelli agricoli.

Il parere, non vincolante, di commissioni composte da tecnici di sicuro affidamento ed esperti dei problemi locali; l'esecuzione di opportune opere cautelative in logica connessione con i lavori di prospezione e di coltivazione garantita da adeguate sanzioni; la possibilità concessa ai privati interessati di essere resi edotti di ciò che andrà ad eseguirsi sui loro terreni; l'estensione di talune minime misure cautelative alle concessioni inferiori ai tremila ettari possono, a giudizio del relatore, essere considerati tra i criteri atti a convenientemente ispirare una siffatta disciplina.

QUARELLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

CAPO I.

DELLA RICERCA

ART. 1.

La ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi che comprenda un'area continua superiore ai tremila ettari è soggetta alle disposizioni della presente legge e a quelle con essa compatibili delle leggi e dei regolamenti minerari.

In ogni altro caso, alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi si applicano le sole disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari.

ART. 2.

Il permesso di ricerca è accordato al richiedente che abbia capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del ministro per l'industria e il commercio, previa approvazione del programma tecnico e finanziario che il richiedente stesso intende svolgere per il tempo necessario al completamento dei lavori di prospezione e di esplorazione meccanica.

Il programma deve indicare la spesa minima che dovrà essere sostenuta per l'esecuzione dei lavori.

ART. 3.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari.

Più permessi di ricerca non possono essere accordati ad una stessa persona ovvero più persone o società se le imprese o società sono soggette ad uno stesso controllo, quando l'area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato e ai 150 mila ettari in una stessa Regione. Agli effetti di tale limite si tiene conto anche delle aree accordate in concessione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

ART. 4.

La configurazione e le dimensioni dell'area di ricerca debbono corrispondere a criteri di razionalità, e la larghezza minima dell'area non può essere inferiore ad un quinto della sua maggiore lunghezza.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I.

DELLA RICERCA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Identico.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente nazionale idrocarburi.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

La durata del permesso è di tre anni.

Il permissionario ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha eseguito la parte del programma relativa al periodo anteriore e se ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dal permesso.

Se abbia scoperto un giacimento che gli sia dato in concessione, egli ha diritto a una ulteriore proroga del permesso per le aree residue, ma la proroga può essere accordata soltanto per un periodo che sommato a quello trascorso dall'inizio del permesso, non dia a questo una durata complessiva superiore a dodici anni.

Ciascuna proroga è subordinata all'approvazione di un programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

ART. 5.

Identico.

Identico.

Al concessionario che abbia scoperto un giacimento che gli sia dato in concessione, può essere concessa una ulteriore proroga per le aree residue, ma la proroga può essere accordata soltanto per un periodo che sommato a quello trascorso dall'inizio del permesso, non dia a questo una durata complessiva superiore a dodici anni.

Identico.

ART. 6.

Il permissionario è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso, per i lavori di prospezione, e superiore a diciotto mesi dall'inizio della prospezione, per i lavori di perforazione.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il permissionario deve:

1°) svolgere il programma di lavori entro i termini stabiliti nel permesso;

2°) riferire all'autorità mineraria nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, nonché sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3°) comunicare all'autorità mineraria le notizie e i dati che essa richiede;

4°) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori, e i campioni dei minerali rinvenuti;

5°) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6°) osservare, oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Il permissionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, in ciascuno degli anni di durata del permesso, un diritto di lire 100 per ogni ettaro dell'area di ricerca.

Il diritto annuo è di lire duecento per ettaro pel primo biennio di proroga e di lire trecento nel secondo biennio.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il permissionario può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari.

Il permissionario non può chiedere il rimborso del diritto annuo corriposto per la parte dell'area rinunziata.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

L'area della ricerca è ridotta del venticinque per cento alla scadenza del primo periodo del permesso, e del venticinque per cento dell'area residua alla scadenza della prima proroga.

La riduzione è fatta sulle aree continue indicate dal permissionario e computando quelle formanti oggetto di sue rinuncie, ma non le altre accordategli in concessione, salva l'applicazione dell'articolo 4.

ART. 10.

Alla scadenza del primo periodo del permesso, l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

Identico.

ART. 11.

I permessi di ricerca per un'area continua superiore ai tremila ettari, che siano in corso alla entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alle disposizioni della legge stessa. Se sono stati adempiuti gli obblighi ai quali il permissionario era tenuto, i permessi sono confermati con decreto del ministro per l'industria e commercio, su istanza dei singoli permissionari.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'articolo 5, approva il programma che il permissionario deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità delle disposizioni del presente capo.

L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nell'articolo 3.

I permissionari decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Identico.

CAPO II.

DELLA COLTIVAZIONE

ART. 12.

Il permissionario che abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ha diritto alla concessione del giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi che abbia scoperto durante la ricerca, alle condizioni stabilite dal permesso di ricerca e determinate sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La concessione deve essere chiesta entro il termine indicato nel permesso, ed è accordata previa approvazione dei programmi di coltivazione, per tutto il periodo della concessione.

ART. 13.

La durata della concessione è di venti anni.

Il concessionario ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di dieci anni, se ha eseguito il programma di coltivazione relativo al periodo anteriore e se ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dalla concessione.

Ciascuna proroga è subordinata all'approvazione del programma di coltivazione che deve essere eseguito nel nuovo periodo di concessione.

ART. 14.

Nella concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi, al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

ART. 15.

Il concessionario deve:

1°) compiere una razionale coltivazione dei giacimenti;

2°) riferire all'autorità mineraria nei termini e con le modalità indicate nel permesso o, in mancanza, nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3°) comunicare all'autorità mineraria le notizie e i dati che essa richiede;

4°) conservare, con le modalità indicate nel permesso o, in mancanza, nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

CAPO II.

DELLA COLTIVAZIONE

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

5°) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6°) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine della razionale coltivazione.

ART. 16.

Il concessionario deve corrispondere allo Stato un diritto annuo di lire mille per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione, nonché un canone annuo, commisurato alla effettiva produzione ed al prezzo di mercato del prodotto.

Il canone annuo è determinato nella concessione sentito il Consiglio superiore delle miniere, se non sia stato stabilito ai sensi dell'articolo 12, primo comma.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Qualora dall'esercizio della concessione derivi pregiudizio ad altre coltivazioni o ricerche minerarie, il ministro per l'industria e il commercio, sentiti gli interessati, può dare le disposizioni atte a contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione.

Il Ministro stesso può accordare una indennità al concessionario che sopporti pregiudizio, ponendola a carico dell'altro concessionario.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione, ma ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore ai 100 ettari.

Il concessionario non può chiedere il rimborso del diritto annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Deve essere preceduta da pubblici incanti la nuova concessione di coltivazione dopo la cessazione di quella data o confermata ai sensi della presente legge ovvero per la parte rinunziata ai sensi dell'articolo 18.

Per l'incanto si osservano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato in quanto compatibili.

La base d'incanto relativa al canone annuo è determinata dal ministro, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

ART. 19.

Identico.

In ogni caso l'aggiudicatario è tenuto al pagamento del diritto annuo previsto nell'articolo 16.

ART. 20.

Le concessioni che siano in corso all'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle disposizioni della legge stessa. Se sono stati adempiuti gli obblighi ai quali il concessionario era tenuto, le concessioni sono confermate fino alla loro scadenza con decreto del ministro per l'industria e il commercio, su istanza dei singoli concessionari.

Il decreto approva il programma che il concessionario deve svolgere per la prosecuzione dei lavori e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità del presente capo.

L'area della concessione deve essere ridotta nei limiti indicati per i permessi nell'articolo 3, 2° comma.

I concessionari decadono dalla concessione se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

ART. 21.

Il permesso di ricerca e la concessione può contenere l'obbligo di deferire ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile le controversie su diritti tra l'amministrazione mineraria e il permissionario o il concessionario.

Se la designazione degli arbitri non è fatta dalla parte o se trattasi del terzo arbitro, per la nomina provvede il primo presidente della Corte di Cassazione.

ART. 22.

Il permissionario o il concessionario è tenuto ad eseguire le opere necessarie ad evitare danni dai lavori di ricerca e di coltivazione.

Le opere destinate ad evitare danni alla agricoltura sono disposte dal ministro per l'industria e il commercio, sentito l'ispettorato agrario compartimentale competente.

ART. 20.

Identico.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e coltivazione alla agricoltura, sono disposte dal Ministro per l'industria e il commercio sentito l'ispettorato agrario compartimentale competente.

ART. 23.

Nell'area sulla quale sono state permesse ricerche o concesse coltivazioni, qualunque ne sia l'estensione, possono essere accordati, per gli stessi idrocarburi liquidi o gassosi, altri permessi o concessioni, ma per profondità diverse.

Se non sia stato stabilito un limite di profondità, può essere dato un nuovo permesso di ricerca per profondità maggiore di quella raggiunta dal permissionario o dal concessionario, qualora questi non voglia compiere lavori per la maggiore profondità, ovvero non abbia più la necessaria capacità tecnica e finanziaria per compierli, o dai suoi lavori possa derivare menomazione all'unità mineraria del giacimento che si vuole ricercare o coltivare.

Le disposizioni suddette si applicano pure alle aree per le quali, all'entrata in vigore della presente legge, siano stati accordati permessi o concessioni.

ART. 24.

Il permissionario o il concessionario decade, a seconda dei casi, dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione quando:

1°) non inizia i lavori nel termine prescritto;

2°) non svolge esattamente i programmi all'esecuzione dei quali il permesso o la concessione è stato subordinato o non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria, salvo che l'inadempienza abbia scarsa importanza;

3°) non chiede la concessione dei giacimenti scoperti durante la ricerca nel termine stabilito nel permesso;

4°) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

5°) non corrisponde nei termini i canoni o i diritti stabiliti a proprio carico;

6°) aliena il permesso o la concessione senza averne avuta autorizzazione;

7°) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali il permesso o la concessione prevede la sanzione della decadenza.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

1°) *identico.*

2°) non svolge esattamente i programmi alla esecuzione dei quali il permesso o la concessione è stato subordinato, o non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;

3°) *identico.*

4°) *identico.*

5°) *identico.*

6°) *identico.*

7°) *identico.*

8°) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1°) e 2°) degli articoli 7 e 15 della presente legge.